

Piano regionale sul soccorso in montagna

(approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Valle d'Aosta n. 1101 in data 18 aprile 2008)

Art. 1

(Generalità)

1. Il Piano regionale sul soccorso in montagna stabilisce, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 17 aprile 2007, n. 5, i criteri di organizzazione ed attuazione delle attività di cui all'articolo 1, comma 2 della legge medesima.
2. Ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge regionale 17 aprile 2007, n. 5 il Soccorso Alpino Valdostano assicura lo svolgimento del servizio pubblico di soccorso in montagna.
3. Gli interventi sono assicurati ogni qualvolta se ne presenti la necessità nelle modalità indicate dalla medesima legge all'art. 5 .
4. Gli interventi di soccorso sono effettuati su tutto il territorio la cui giurisdizione appartiene alla Regione Autonoma Valle d'Aosta e sulle frontiere delle Alpi occidentali come previsto dalle attuali norme internazionali vigenti e secondo quanto disposto dall'art. 2 della legge regionale 31 ottobre 1997 n. 35. Detti interventi vengono effettuati sia a mezzo di aeromobili sia con l'ausilio di squadre a terra organizzate dai responsabili delle Stazioni di Soccorso del Soccorso Alpino Valdostano dislocate sul territorio.
5. Ogni intervento deve essere autorizzato e coordinato dal Centro Operativo Regionale della Protezione Civile o, alla sua piena operatività, dalla Centrale Unica di Soccorso.
6. L'attività di soccorso comporta l'applicazione delle norme vigenti in materia e l'adozione dei provvedimenti all'uopo necessari ed è esercitata a discrezione e sotto responsabilità del responsabile delle operazioni.

Art. 2

(Soggetti abilitati al servizio)

1. Il servizio di cui al comma 2 dell'art 1 è prestato dal Soccorso Alpino Valdostano avvalendosi degli operatori indicati all'elenco previsto dall'art. 11 della legge regionale 17 aprile 2007 n. 5, che vengono impiegati secondo necessità in relazione alla qualifica ed alla preparazione raggiunta nonché alla natura delle operazioni.
2. Tutti gli operatori hanno l'obbligo di collaborare al servizio di soccorso in montagna.
3. L'idoneità psico-fisica di detti operatori viene preventivamente accertata con apposite visite mediche periodiche, stabilite per le qualifiche indicate al medesimo art. 11 della legge regionale 17 aprile 2007, n. 5 su indicazione della Struttura Medicina del Lavoro dell'Azienda USL.
4. Non partecipano al servizio gli operatori che, a seguito degli accertamenti di cui al comma 3 del presente articolo, non risultino più in possesso dei requisiti psicofisici ed attitudinali oggetto di accertamento, oppure gli operatori che si sottraggono ai suddetti accertamenti.

Art. 3
(Obbligo di aggiornamento)

1. Gli operatori devono obbligatoriamente partecipare alle periodiche esercitazioni e aggiornamenti organizzati dalla Direzione del Soccorso Alpino Valdostano e/o dalla Direzione Protezione Civile.
2. i responsabili delle stazioni di soccorso alpino sono tenuti a partecipare agli addestramenti sulle tecniche di soccorso in montagna per gli interventi estivi e a quelli sulle tecniche di soccorso in valanga previsti per gli operatori impiegati in interventi HEMS-SAR.
3. La mancata partecipazione a dette attività comporta l'automatica esclusione dal servizio, salvo per ragioni debitamente documentate che vengono valutate dalla Direzione del Soccorso Alpino Valdostano e dalla Direzione Protezione Civile. Gli interessati devono comunque frequentare l'attività del medesimo tipo immediatamente successiva, pena la definitiva esclusione dal servizio.
4. L'attività di addestramento ed aggiornamento per gli operatori impiegati in interventi HEMS e SAR rimane obbligatoria così come contemplato dalla normativa aeronautica.

Art. 4
(Equipaggiamento)

1. Il Soccorso Alpino Valdostano provvede, in relazione alla qualifica ed alla preparazione raggiunta dagli operatori che svolgono il servizio di soccorso in montagna, nonché al loro impiego ed alle risorse disponibili, alla dotazione di equipaggiamento e attrezzatura personale e collettiva.
2. Il materiale di uso collettivo può essere assegnato ai responsabili delle Stazioni di Soccorso Alpino dislocate sul territorio regionale, i quali provvedono alla custodia e al controllo del medesimo; inoltre attrezzature di soccorso possono essere stanziate presso la base di elisoccorso sita nell'aeroporto di Saint-Christophe.
3. Il materiale, assegnato in uso gratuito agli operatori, deve essere restituito al Soccorso Alpino Valdostano quando richiesto e comunque alla cessazione del servizio, ad esclusione dei capi di abbigliamento. Gli operatori sono inoltre tenuti alla riconsegna del materiale assegnato anche per la sostituzione del medesimo. Il Soccorso Alpino Valdostano provvederà ad addebitare ai singoli operatori il materiale non restituito ad eccezione di quello comprovatamente danneggiato durante l'espletamento del servizio.

Art. 5
(Organizzazione territoriale)

1. Gli operatori del Soccorso Alpino Valdostano indicati nell'elenco di cui all'art. 11 della legge regionale 17 aprile 2007, n. 5, organizzati su base territoriale, per residenza o domicilio, costituiscono le Stazioni di Soccorso Alpino.
2. Le Stazioni di Soccorso Alpino sono unità operative del Soccorso Alpino Valdostano con competenza territoriale su diversi Comuni.
3. Il territorio della Regione è suddiviso in tredici Stazioni di Soccorso:

Stazione di Soccorso Alpino: Competenza territoriale Comuni di:

Aosta	Aosta Nus Quart Saint-Christophe Saint-Nicolas Saint-Pierre Sarre
Champoluc	Ayas Brusson Challand-Saint-Anselme Challand-Saint-Victor
Champorcher	Arnad Bard Chambave Champdepraz Champorcher Donnas Hône Issogne Montjovet Pontboset Pontey Pont-Saint-Martin Verrès
Cogne	Aymavilles Cogne
Courmayeur	Courmayeur La Salle Morgex
Gressan	Brissogne Charvensod Fénis Gressan Jovençon Pollein Saint-Marcel
Gressoney	Fontainemore Gaby Gressoney-La-Trinité Gressoney-Saint-Jean Issime Lillianes Perloz

Stazione di Soccorso Alpino: Competenza territoriale Comuni di:

La Thuile	La Thuile Pré-Saint-Didier
Rhêmes	Introd Rhêmes-Notre-Dame Rhêmes-Saint-Georges
Valgrisenche	Arvier Avisè Valgrisenche
Valpelline	Allein Bionaz Doues Etroubles Gignod Ollomont Oyace Roisan Saint-Oyen Saint-Rhémy-en-Bosses Valpelline
Valsavarenche	Villeneuve Valsavarenche
Valtournenche	Antey-Saint-André Chamois Châtillon Emarèse La Magdeleine Saint-Denis Saint-Vincent Torgnon Valtournenche Verrayes

4. Al fine di garantire lo svolgimento del servizio pubblico di soccorso in montagna e le attività di protezione civile, il numero delle Stazioni di Soccorso Alpino e la loro circoscrizione territoriale sono determinati con aggiornamenti del presente Piano; in particolare, l'organico complessivo delle Stazioni di Soccorso viene fissato periodicamente, in relazione alle risorse disponibili, dal direttore del Soccorso Alpino Valdostano sentito il consiglio di direzione dell'ente e di concerto con la struttura regionale competente in materia di protezione civile.

Art.6

(Responsabile e vice responsabile di Stazione)

1. Ogni Stazione di Soccorso Alpino ha un responsabile e un vice responsabile che vengono designati dagli operatori della Stazione, senza delega, con votazione separata a maggioranza semplice svolta a

scrutinio segreto, con eventuale ballottaggio tra coloro che hanno ottenuto il medesimo numero di preferenze.

Ogni Stazione può dotarsi di due vice responsabili.

2. Il responsabile ed il vice responsabile di Stazione devono essere in possesso della qualifica di Tecnico di soccorso alpino ed abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina o di aspirante guida alpina e siano conseguentemente iscritti al relativo albo professionale regionale, di cui alla legge regionale 7 marzo 1997, n. 7, avendo i requisiti ivi previsti all'art. 7 comma 1.

Art. 7

(Compiti del responsabile e del vice responsabile)

1. Il responsabile di Stazione di Soccorso Alpino cura il regolare funzionamento del servizio di soccorso sul territorio di competenza della Stazione.

2. Il responsabile di Stazione, alla notizia di un incidente in montagna, di una situazione di rischio o di altro evento che può concernere il servizio di soccorso in montagna, ne informa il Centro Operativo Regionale della Protezione Civile.

3. Il responsabile di Stazione, per gli interventi, agisce su autorizzazione del Centro Operativo Regionale della Protezione Civile e in coordinamento con questo, interviene sul luogo dell'incidente e/o vi invia una o più squadre di operatori, allertati ed attivati dal medesimo Centro Operativo.

4. Il responsabile di Stazione assicura altresì l'organizzazione delle operazioni di soccorso e assume la responsabilità sul posto del coordinamento e dell'impiego di uomini e mezzi. Qualora opportuno, detti compiti possono venire assunti da un altro operatore, quale responsabile delle operazioni di soccorso.

5. All'atto della piena operatività della Centrale Unica di Soccorso, le funzioni afferenti al Centro Operativo Regionale della Protezione Civile vengono assolve secondo i relativi protocolli.

5. Per ogni intervento, ad eccezione di quelli effettuati direttamente dagli operatori impiegati presso la Direzione Protezione Civile, il responsabile della Stazione di Soccorso Alpino competente per territorio redige un apposito rapporto informativo descrittivo dell'intervento, inviandolo entro 10 giorni dall'evento alla Direzione del Soccorso Alpino Valdostano.

6. Il responsabile di Stazione contribuisce altresì al mantenimento di corretti rapporti con enti ed istituzioni sul territorio, ai fini di ottimizzare l'azione di coordinamento di cui all'art. 5 della legge regionale 17 aprile 2007, n. 5.

7. Il vice responsabile sostituisce il responsabile in caso di assenza o di impedimento e collabora con lui nell'adempimento delle sue funzioni.

Art. 8

(Rapporto informativo)

1. Nel rapporto informativo devono risultare evidenziati principalmente i seguenti dati:

- generalità, recapito e controllo, ove possibile, del richiedente l'intervento di soccorso e l'ora in cui è avvenuta la chiamata;
- luogo, ora presunta dell'incidente o inizio della situazione di emergenza ;

- nominativo degli operatori intervenuti distinguendo coloro che, una volta attivati per le operazioni di soccorso, non siano poi più stati impiegati nelle medesime. A tal fine s'intendono per "attivati" quei soccorritori che, ricevuta la chiamata, abbiano raggiunto il luogo di coordinamento degli interventi;
- generalità delle persone soccorse ;
- gli enti, i servizi e le persone allertate ;
- ogni altro dato o informazione utile al servizio;
- l'ora di inizio intervento e l'ora in cui è cessata l'emergenza o è terminata l'operazione di soccorso.

Art. 9

(Intervento di più stazioni)

1. Qualora per lo stesso evento venga richiesto dal Centro Operativo Regionale della Protezione Civile o, alla sua piena operatività, dalla Centrale Unica di Soccorso, l'intervento degli operatori di più Stazioni di Soccorso, questi si mettono a disposizione del responsabile di Stazione competente per territorio o del responsabile delle operazioni di soccorso sul luogo.
2. Ogni responsabile di Stazione provvede a compilare il rapporto informativo concernente l'intervento dei propri operatori.

Art. 10

(Interventi di protezione civile)

1. Gli interventi di protezione civile concernenti il servizio di soccorso in montagna, anche al di fuori del territorio regionale, vengono attuati secondo i vigenti piani o procedure di protezione civile, sotto il coordinamento della struttura regionale competente.

Art.11

(Servizio di pronto intervento e ascolto radiotelefonico)

1. Ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 17 aprile 2007, n. 5 il Soccorso Alpino Valdostano assicura lo svolgimento di un servizio di pronto intervento tecnico, con elicottero a disposizione, e di ascolto radiotelefonico 24 ore su 24.
2. Il servizio di cui al comma 1 è regolato da un apposito protocollo tra il Soccorso Alpino Valdostano e la Direzione Protezione Civile.

Art. 12

(Collegamenti con organismi nazionali e internazionali)

1. Il Soccorso Alpino Valdostano collabora:
 - a) con corpi od organi dello Stato aventi compiti istituzionali concernenti il servizio di soccorso in montagna;
 - b) con il servizio sanitario;
 - c) con corpi, organismi comunitari e internazionali in armonia con quanto operato in campo nazionale e con quanto previsto dagli accordi internazionali